

TI_GERICHTE 31.2016.17 vom 6. September 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-09-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_31.2016.17

FR: TI_GERICHTE 31.2016.17 du 6 septembre 2017

IT: TI_GERICHTE 31.2016.17 del 6 settembre 2017

Regeste

Responsabilità ex 52 LAVS dei membri del CdA di una SA. In casu il credito riasarcitorio non é prescritto. Violato l'obbligo di diligenza. Non dati motivi di concolpa della cassa. Non dati motivi di giustificazione e di discolpa

Erwägungen

E. 19

aprile 2013 (cfr. consid. 1.1; per quanto riguarda le censure circa la prescrizione, l'asserita negligenza della Cassa e il mancato coinvolgimento degli altri organi della società si rinvia a quanto concluso al consid. 2.2) – sostiene che nessuna negligenza grave possa essergli attribuita avendo egli rivestito una posizione di “(...) mero organo di rappresentanza (...)” (doc. I, punto 3, pag. 4 dell'incarto 31.2016.18) e considerato che sino alle sue dimissioni i contributi sarebbero stati pagati o quantomeno non erano ancora scaduti o in dilazione. A suo dire, ritenuto il minor grado di vigilanza richiesto – vista la grandezza dell'azienda (da ritenersi media) e la struttura della società (da ritenersi complessa) – egli avrebbe “(...) adempiuto a tutti gli obblighi inalienabili stabiliti dall'art. 716a cpv. 1 CO con la massima vigilanza e nel preciso momento in cui ha preso atto dell'impossibilità di assolvere il proprio compito all'interno del CdA ha tempestivamente rassegnato le dimissioni. (...)” (I, punto 2, pag. 11, dell'incarto 31.2016.18). Quanto asserito non è sufficiente per liberarlo da una responsabilità ex art. 52 LAVS per le seguenti ragioni. In primo luogo occorre precisare che, secondo costante giurisprudenza (STCA 31.2007-18-20 del 9 giugno 2008, 31.2002.03 del 22 maggio 2002 e 31.1995.12 del 14 giugno 1995), la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento. Avuto riguardo al numero dei dipendenti l'Alta corte ha ritenuto un'impresa di media grandezza nei seguenti casi: ● STFA H 38/06 e 44/06 del 26 ottobre 2006, consid. 6.2; impresa con 50 dipendenti; ● STFA H 77/03 del 18 gennaio 2005, consid. 6.4; nel caso di un'associazione di hockey; ● STFA H 273/03 e 278/03 del 4 ottobre 2004, consid. 4; impresa con un numero di dipendenti soggetto ad oscillazioni, nel 1998 di 120 dipendenti; ● STFA H 36/02 e H 38/02 del 10 ottobre 2002, consid. 7.2; impresa con circa 80 dipendenti; ● STFA H 209/01, 212/01 e 214/01 del 29 aprile 2002, consid. 6b; impresa con 40 dipendenti e una somma di salari soggetti a contribuzione di 1.3 milioni di franchi in mezzo anno; ● STFA H 404/99 del 21 febbraio 2001, consid. 3b; impresa con più di 50 dipendenti e cifra d'affari di 7.5 milioni di franchi nel 1994. La FA 1 – considerato da una parte che (incontestatamente) nel 2012 annoverava 17 dipendenti (cfr. la dichiarazione dei salari per l'anno 2012 sub doc. 1) e d'altra parte che nemmeno la struttura della società appare complessa visto che si compone di un amministratore unico/presidente, di due membri del CdA e di un ufficio di revisione (cfr. l'estratto RC agli atti) –, conformemente alla succitata giurisprudenza (e ricordato anche che in dottrina vi è

chi pone la soglia al di sopra dei 50-80 collaboratori per definire una impresa grande; cfr. RtiD II 2013 alla nota a piè pagina 97 a pag. 449) non può essere ritenuta un'impresa di media grandezza come preteso dal ricorrente ed è dunque a torto che RI 2 pretende che il grado di diligenza, nella sua veste di membro del CdA, sia da ritenersi diminuito. In questo senso non può essere seguito il ricorrente laddove sostiene che "(...) il fatto che il Consiglio di amministrazione della società fosse composto da un Presidente a due membri, oltre ad un delegato dimissionario ad inizio 2013 non fa altro che confermare che se FA 1, non rientra nella casistica delle grosse aziende quanto meno essa rientra nelle medie aziende con una struttura della società che può definirsi mediamente complessa. (...)” (I, punto 2, pag. 4, dell'incarto 31.2016.18). Del resto l'insorgente, senza peraltro allegare e comprovare, si è limitato a sostenere che "(...) come risulta dall'organigramma, la gestione della società era affidata in particolare alla Presidenza (pure dipendente al 100% della società) nonché una organizzazione con dipendenti deputati ai vari specifici "Contabilità/Reportistica" e "Traffico dei pagamenti", uffici che verosimilmente si occupavano del pagamento dei contributi. La struttura dell'azienda può quindi definirsi come complessa, con tanto di ufficio di revisione. (...)” (doc. I, pag. 4, dell'incarto 31.2016.18). Di conseguenza, anche nell'asserita posizione di "(...) mero organo di rappresentanza (...)” (doc. I, punto 3, pag. 4 dell'incarto 31.2016.18), l'insorgente doveva rispettare tutti gli obblighi inalienabili che da tale carica gli derivavano. Va qui ribadito che accettando il mandato di membro del CdA della società l'insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. Inoltre, lo si ribadisce, per la giurisprudenza un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano della gestione (RCC 1989 pag. 114 seg.; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998). Addirittura è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa A.F., inc. 31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.) non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolta. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l'Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell'impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9). Come sopra evidenziato (cfr. consid. 2.6), l'art. 35 cpv. 2 OAVS stabilisce che i datori di lavoro devono comunicare alla cassa di compensazione i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l'anno corrente. Secondo le Direttive sulla riscossione dei contributi nell'AVS/AI e nelle IPG (DRC) è ritenuto mutamento importante una differenza della somma dei salari annua di almeno il 10 per cento rispetto all'originaria somma dei salari presumibile e le differenze

inferiori a 20 000 franchi non devono essere comunicate dai datori di lavoro. Dagli atti risulta che la Cassa, con lettera del 15 dicembre 2011 (doc. 6), ha trasmesso alla FA 1 la “Richiesta acconto per il pagamento dei contributi paritetici per l’anno 2012” – che partiva da una massa salariale annua di fr. 450'000.-- (37'500 X 12) (cfr. doc. 6) – precisando che “(...) se l’acconto proposto dalla Cassa non corrisponde alla situazione reale, vogliate, entro 15 giorni, comunicarci l’importo da voi ritenuto più confacente indicando gli elementi della vostra valutazione. Se entro il termine indicato non ci perverrà comunicazione contraria, riterremo che la misura dell’acconto è stata accettata. (...)” (doc. 6). In concreto la società è rimasta silente nonostante la massa salariale per quello stesso anno fosse in realtà aumentata notevolmente (fr. 1'331'967.70 come risulta dall’ “Attestazione di salario AVS per l’anno 2012” del 21 gennaio 2013 sub. doc. 1). In questo senso, nella sua veste di membro del CdA della SA, a torto RI 2 pretende di non aver commesso alcuna grave negligenza ai sensi dell’art. 52 LAVS. Infatti una grave negligenza è ravvisabile già per il fatto di non aver debitamente controllato i salari versati durante il 2012 e comunicato l’importante mutamento della massa salariale. Va qui ricordato che, nella succitata STF 9C_2472016 del 10 agosto 2016, il TF ha, tra l’altro, evidenziato che “(...) wie das Bundesgericht in dem von der Vorinstanz erwähnten Urteil 9C_355/2010 vom 17. August 2010 E. 5.2.1 erkannt hat, verhält sich mithin ein Arbeitgeber widerrechtlich und schuldhaft im Sinne von Art. 52 Abs. 1 AHVG, der in Verletzung der Meldepflicht nach Art. 35 Abs. 2 AHVV zu tiefe Akontobeiträge leistet ohne sicherzustellen, etwa durch Bildung von Rückstellungen, dass unter Berücksichtigung der zu erwartenden wirtschaftlichen Entwicklung genügend Mittel für die Begleichung der entsprechend höheren Schlussabrechnung innert nützlicher Frist zur Verfügung stehen (vgl. auch Urteil 9C_369/2012 vom 2. November 2012 E. 7.3.3.2). (...)” (STF 9C_247/2016 del 10 agosto 2016, consid. 5.1.1). Dagli atti risulta inoltre che il conteggio di chiusura per l’anno 2012 è stato emesso il 18 febbraio 2013 (cfr. lo specchietto relativo all’anno 2012 sub. doc. 4 e la richiesta di rateizzazione dell’8 aprile 2013 sub. doc. 14) ed è quindi scaduto il 17 marzo 2013 ovvero precedentemente alle dimissioni di RI 2 del 19 aprile 2013 (cfr. consid. 1.1). Al riguardo va osservato che il Tribunale federale, nella STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 – chiamato a pronunciarsi in un caso in cui l’insorgente aveva fatto valere, tra l’altro, che il danno sarebbe subentrato successivamente alle sue dimissioni dal consiglio di amministrazione e comunque a seguito di un’azione intempestiva dell’amministrazione secondo la giurisprudenza federale – ha rilevato che “(...) é vero che, una volta che ha dimissionato, un membro del consiglio di amministrazione perde la possibilità di influenzare il comportamento della società circa i pagamenti alla cassa di compensazione (DTF 112 V 1 consid. 3b-d pag. 4). Tuttavia, va ricordato che il datore di lavoro o (in via sussidiaria) i suoi organi possono essere chiamati a rispondere del danno cagionato dal mancato pagamento di oneri sociali se questi sono divenuti esigibili in un momento in cui dette persone potevano disporre del capitale esistente e dunque influenzare i pagamenti (VSI 1994 pag. 36 consid. 6b [H 73/91]). Occorre inoltre pure rammentare che né l’obbligo di conteggio né tantomeno l’obbligo contributivo e l’esigibilità dipendono dalla notifica di una fattura o di una decisione di tassazione della cassa di compensazione. L’obbligo di conteggio e contributivo nascono al momento del pagamento del salario (art. 14 e 51 LAVS), mentre i contributi diventano esigibili alla scadenza del periodo di pagamento (art. 34 cpv. 3 OAVS; cfr. pure SVR 2001 AHV n. 15 pag. 51 consid. 4b). Ora, con riferimento ai contributi posti a fondamento della decisione di risarcimento danni (cfr. sopra, Fatti A), essi erano già divenuti esigibili al momento in cui W. _____ dimissionò dalla sua carica di consigliere di amministrazione

(v. art. 34 cpv. 1 e 3 OAVS). (...)” (STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011, consid. 6.1). L’Alta Corte, nella STF 9C_851/2015 del 21 gennaio 2016, ha stabilito inoltre che “(...) entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers entsteht die Beitragspflicht nicht erst mit der Rechnungsstellung durch die Ausgleichskasse, sondern unmittelbar mit der Leistung der Arbeit. Die Beiträge sind bei Realisierung des Lohn- oder Entschädigungsanspruchs eines Arbeitnehmers geschuldet und die Beitragsforderungen werden ex lege monatlich zur Zahlung fällig, wenn wie hier die jährliche Lohnsumme Fr. 200'000.- übersteigt (Art. 34 Abs. 1 und 3 AHVV; Urteil 9D_1/2013 vom 25. September 2013 E. 3.5 mit Hinweisen). Einer (Akonto-) Rechnung der Ausgleichskasse bedarf es dazu nicht. Somit hat der Beschwerdeführer dadurch, dass er als Geschäftsführer der C._____ GmbH nicht die Zahlung (oder Sicherstellung) der geschuldeten Beiträge veranlasste, grundsätzlich für den gesamten Schadensbetrag einzustehen. (...)” (STF 9C_851/2015 del

E. 21

gennaio 2016, consid. 4.3). Conformemente alla succitata giurisprudenza – ribadito che viste le dimensioni dell’azienda RI 2 era soggetto ad una responsabilità accresciuta e considerato come egli non ha addotto e tantomeno provato di essere stato impedito in qualche modo nell’esercizio della sua carica di membro del CdA con diritto di firma individuale e che nemmeno ha sostenuto rispettivamente comprovato di essere stato ingannato mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa degli stessi non può essergli imputata una negligenza grave (in argomento cfr. la STFA H 152/05 del 7 febbraio 2006) – questo Tribunale può dunque fare proprie le considerazioni della Cassa stante le quali “(...) l’affermazione del ricorrente secondo cui sino 19 aprile 2013, giorno in cui ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di membro del CdA, tutti gli acconti richiesti erano pagati mentre il conguaglio non era ancora scaduto, non può essere interamente condivisa. Infatti, la società ha effettivamente versato gli acconti contributivi per l’anno 2012 di CHF 4'706.30 cadauno, tuttavia, il conteggio di chiusura emesso il 18 febbraio 2013 (cfr. doc. A allegato alla decisione su opposizione) era scaduto precedentemente alle dimissioni dell’avv. RI 2 e più precisamente il 17 marzo 2013. A quel momento non era neppure ancora stata concessa la dilazione di pagamento. Pur considerando che la società aveva fatto fronte a parte del debito contributivo, si evidenzia che i pagamenti effettuati sino all’uscita del ricorrente, pari a CHF 56'475.60 (CHF 4'706.30 x 12), non erano nemmeno sufficienti a coprire la quota parte trattenuta ai dipendenti (soggetta a denuncia penale) che ammontava a CHF 78'832.45 (cfr. doc. B allegato alla decisione su opposizione). Solo successivamente all’uscita dell’avv. RI 2 dal CdA, al fine di ottenere una dilazione di pagamento sul conteggio di chiusura la società ha versato CHF 20'000.00, ed in seguito pure le prime tre rate della dilazione, che hanno permesso di coprire l’importo sopra citato. [...] Nel concreto caso, il 15 dicembre 2011 la Cassa ha inviato una proposta di acconto per il 2012 con l’avvertenza di voler comunicare l’importo più confacente nell’eventualità in cui l’acconto proposto dalla Cassa non corrispondesse alla reale situazione (cfr. doc. C allegato alla decisione su opposizione). Non avendo ricevuto alcuna comunicazione da parte della società, la Cassa ha quindi proceduto a fatturare gli acconti sulla base di CHF 37'500.00 mensili, che corrispondono a CHF 450'000.00 annui. L’ammontare dei salari per l’anno 2012 comunicato alla Cassa con la distinta salari trasmessa il 21 gennaio 2013 era di CHF 1'316'967.00, CHF 866'967.00 in più rispetto all’importo preso in considerazione per fatturare gli acconti mensili, che erano pertanto manifestamente inferiori rispetto alla reale massa salariale. La società ha quindi contravvenuto all’art. 35 OAVS, secondo cui i datori di lavoro devono comunicare alla Cassa i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente, ciò

che non è stato fatto. In particolare, è ritenuto mutamento importante una differenza della somma dei salari annua di almeno il 10 per cento rispetto all'originaria somma dei salari presumibile (cfr. DTF 9C 851/2015). Come detto, la differenza tra la somma dei salari presumibile e quella reale era di CHF 866'967.00, che rappresentava quindi addirittura un mutamento superiore al 190%! Il comportamento del ricorrente, quale organo formale, contrariamente a quanto sostenuto, è quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subito dalla Cassa e la responsabilità del signor Avv. Dott. RI 2 è data per aver provocato alla Cassa un danno per negligenza grave (STFA 21 maggio 2003, H 13/03; STFA 13 maggio 2002, H 65/02 e STFA 17 gennaio 2002, H 38/01; DTF 9C 851/2015). (...)" (III, pagg. 4-7, dell'incarto 31.2016.18). In sostanza RI 2, nonostante gli obblighi derivantegli dalla funzione assunta il 28 dicembre 2011 e durante il periodo in cui ha rivestito la carica di membro del CdA della FA 1 fino al 19 aprile 2013, non si è informato compiutamente e debitamente – e ciò anche se con la succitata lettera del 15 dicembre 2011 la Cassa ha trasmesso alla FA 1 la “Richiesta acconto per il pagamento dei contributi paritetici per l'anno 2012” (doc. 6) – circa i salari versati dalla società e la Cassa (visto il silenzio della società alla precisa richiesta in questo senso del 15 dicembre 2011) poteva fissare gli acconti da versare per il 2012 sulla base di una massa salariale annua di fr. 450'000.--. Nemmeno durante tutto l'anno 2012 la società ha annunciato l'aumento rilevante della massa salariale che si è attestata invece a fr. 1'331'967.70 (cfr. l' “Attestazione di salario AVS per l'anno 2012” del 21 gennaio 2013, sub doc. 1). Quanto sopra, a mente di questo Tribunale, configura una grave negligenza e RI 2 non può pertanto essere seguito laddove sostiene che “(...) la Cassa vorrebbe far discendere la grave negligenza in forza di un ritardato conteggio stipendi per il periodo 2012. Orbene in tale periodo gli acconti richiesti erano versati e se anche responsabilità vi fosse essa, quantomeno come grave negligenza, sarebbe comunque sanata, come evidenziato dalla cassa, dall'accordo di dilazione effettuato con il datore di lavoro a fronte di un primo pagamento di CHF 20'000 e successivi pagamenti rateali. Diversamente sarebbe la cassa stessa ad aver agito con grave negligenza accordando una dilazione senza garanzie o viceversa il fatto che il datore ai lavoro avesse sempre onorato i suoi impegni faceva presagire un regolare pagamento del dovuto e di conseguenza il venir meno di qualsivoglia grave negligenza. (...)" (I, pag. 8, dell'incarto 31.2016.18). In particolare, per quanto concerne la richiamata dilazione del 3 maggio 2013 (doc. 14) già si è detto che la stessa non configura una concolpa della Cassa (cfr. consid. 2.2.2.1.). Inoltre, ribadito che l'obbligo di pagare i contributi sorge immediatamente con la prestazione lavorativa (vedi la succitata STF 9C_851/2015 del 21 gennaio 2016) e osservato che, in casu, il conteggio di chiusura per l'anno 2012 emesso il 18 febbraio 2013 è scaduto prima delle sue dimissioni, nemmeno può giovare a RI 2 il fatto che “(...) al momento delle proprie dimissioni tutti gli acconti richiesti dall'istituto delle assicurazioni sociali erano pagati ed il successivo conguaglio era stato dilazionato ed in parte pagato anche successivamente alle dimissioni del sottoscritto. (...)" (I, pag. 6, dell'incarto 31.2016.18) . L'amministrazione non poteva infatti che stabilire gli acconti per il 2012 sulla base dei dati che la stessa società le aveva fornito. Inoltre, vista la differenza emersa con la dichiarazione dei salari per lo stesso anno del 21 gennaio 2013 (cfr. doc. 1), il 18 febbraio 2012 la Cassa ha puntualmente emesso il conteggio di chiusura poi diffidato il 10 aprile 2013 (cfr. lo specchietto relativo all'evoluzione del pagamento dei contributi per l'anno 2012 sub. doc. 4). Vista la violazione dell'art. 35 cpv. 2 OAVS, che per tutto quanto sopra evidenziato configura una grave negligenza, nulla giova a RI 2 il fatto che egli, come sostenuto, “(...) a seguito della conoscenza del conguaglio relativo al

2012 ha più volte sollecitato la società ad adempiere agli obblighi contributivi, come può essere confermato da svariati dipendenti della società, a mero titolo di esempio _____, _____, _____. In seguito accertato di non essere in grado di svolgere le proprie funzioni e ritenuto che le richieste venivano sistematicamente disattese, lo scrivente ha posto tempestivamente fine con atti propri alla situazione di rischio, rassegnando le proprie dimissioni già nell'aprile 2013. (...)” (I, pag. 5, dell’incarto 31.2016.18). Infatti, visto che non adduce e tantomeno prova che la società fosse già insolvente nel 2012, va qui ribadito che il datore di lavoro o (in via sussidiaria) i suoi organi rispondono del danno cagionato dal mancato pagamento di oneri sociali divenuti esigibile in un momento in cui dette persone potevano disporre del capitale esistente e quindi influenzare i pagamenti (cfr. la succitata STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011).

2.10.2. Quanto a eventuali motivi di giustificazione ai sensi della giurisprudenza citata al consid. 2.8, questo Tribunale rileva che, a prescindere dal fatto che nemmeno sono stati chiaramente adottati, non ve ne sono. In particolare dagli articoli intitolati “Nasce a _____ il più grande parco fotovoltaico d’Europa interamente su serre” e “_____ torna a sperare FA 1 punta all’area industriale” e (cfr. doc. A/3 e A/4) non è possibile concludere, come sembrerebbe pretendere l’insorgente, che la società abbia ommesso il pagamento del conteggio di chiusura dell’anno 2012 per fare fronte ad una mancanza (passeggera) di liquidità.

2.10.3. Riguardo alla richiamata applicazione degli articoli 86 e 87 CO la Cassa ha precisato che “(...) in merito ai versamenti si osserva che non è stato applicato il principio dell’art. 87 CO secondo cui "ove non esista una valida dichiarazione circa il debito estinto né una designazione risulti dalla quietanza, il pagamento sarà imputato al debito scaduto, fra più debiti scaduti, a quello per cui prima si procedette contro il debitore, e se non si procedette, al debito scaduto prima", ritenuto che i pagamenti sono stati effettuati tramite polizze di versamento codificate per cui l’importo è stato accreditato automaticamente al periodo di riferimento indicato su tali polizze. (...)” (XVI). In tali circostanze, visto, da una parte, che non è stato contestato che il pagamento dei contributi nel 2013 é stato effettuato tramite polizze codificate e, dall’altra parte, che con il pagamento di una polizza che si riferisce ad un determinato periodo vi è da ritenere che il debitore abbia, per atti concludenti, inteso pagare proprio i contributi relativi a detto periodo, non è possibile conteggiare gli importi di fr. 4'743.80 cadauno versati il 31 gennaio, il 12 marzo, il 17 aprile, il 22 maggio, il 12 giugno, il 29 luglio e il 13 agosto 2013 (cfr. lo specchio relativo all’evoluzione del pagamento dei contributi per l’anno 2013 sub. doc. 4) sui contributi ancora dovuti di cui al conteggio di chiusura del 18 febbraio 2013 per l’anno 2012. Questo vale a maggiore ragione visto che è la stessa società che ha chiesto la dilazione del pagamento del conteggio di chiusura per l’anno 2012 (cfr. doc. 11, 12 e 13), che la società non ha contestato la relativa decisione di dilazione del pagamento del 3 maggio 2013 con annessa la scadenza delle relative rate di pagamento e che il pagamento della quarta rata (la prima rimasta impagata) scadeva il 31 agosto 2013, quindi in un momento in cui la società non aveva più proceduto al pagamento di nessun contributo (cfr. doc. 14).

2.10.4. In queste circostanze, non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di organo formale gli imponeva e non essendo dati dei motivi di giustificazione, RI 2 deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subito dalla Cassa.

2.11. Visto tutto quanto precede i ricorsi vanno dunque respinti e le decisioni su opposizione impugnate confermate.

2.12. Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni

in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull'art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l'interpretazione in un senso largo della nozione di "responsabilità dello Stato" ai sensi dell'art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szeless, *Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis*, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, *La responsabilité selon l'art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGa e 52 LPP*, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l'ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l'Alta Corte si è pronunciata circa l'ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell'Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l'eventuale presupposto della "questione di diritto di importanza fondamentale" – presupposto questo che, secondo l'art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.